

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

"CASARALTA CHE SI MUOVE"

ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori socio-culturale e ricreativo che assume la denominazione "Casaralta Che Si Muove".

L'associazione ha la sede legale in Bologna, presso Ribani Luciana Via Gagarin n° 31 Bologna ed ha durata a tempo indeterminato. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario ed è indipendente da partiti e sindacati.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro né in maniera diretta né in maniera indiretta e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa si pone come scopo istituzionale primario la valorizzazione e la riqualificazione del territorio cosiddetto di "Casaralta", intendendo con questo termine l'area urbana sita nel quartiere Navile – Bolognina est – della città di Bologna con particolare riferimento ad aree dismesse o in via di riordino urbanistico/edificatorio sia da parte istituzionale che di privati, e per quanto concerne anche aree di utilizzo pubblico, l'arredo urbano, la



[Firma manoscritta]

viabilità ordinaria, le zone a traffico limitato e le piste ciclabili.

In questo ambito l'Associazione si propone di fornire il proprio contributo sia in termini di riflessione su scelte e cambiamenti in via di definizione riguardanti tale territorio, sia di fornire per quanto possibile contributi fattivi e operativi in termini di gestione, regolamentazione e cura della stessa area allo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità e fruizione della stessa area da parte in primis dei cittadini ivi residenti.

In particolare tali scopi saranno perseguiti tramite:

- monitoraggio, partecipazione e informazione in merito ai progetti attuali e futuri di riqualificazione del territorio di "Casaralta";
- cura del territorio in collaborazione e col supporto anche di altri soggetti (enti pubblici, singoli cittadini, associazioni di vario tipo e imprese commerciali) nella:
 - o vivacizzazione culturale del territorio;
 - o miglioramento dell'arredo urbano;
 - o promozione e difesa delle aree verdi e delle politiche ecologiche del territorio sotto la responsabilità pubblica, anche attraverso la cura delle aree verdi in via di realizzazione;
 - o promozione dell'educazione civica ed ambientale, informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla cura del territorio;
 - o promozione di attività per l'accoglienza e di interscambio con i nuovi residenti attraverso il loro coinvolgimento a momenti di aggregazione di tipo culturale, scolastico, ricreativo e sportivo.

L'associazione svolgerà, inoltre, tutte le attività ritenute più idonee al raggiungimento dei fini associativi che sarà possibile eseguire e gestire



attraverso i mezzi a propria disposizione in termini sia umani che finanziari, collaborando anche con altre associazioni, istituzioni, enti, società, fondazioni, comunità, categorie e centri pubblici e privati interessati alla riqualificazione della zona e al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini della stessa zona.

ART. 3 – QUALIFICA DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono distinti secondo la seguente classificazione: Socio ordinario persone fisiche, Socio ordinario persone giuridiche non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli., Socio sostenitore, Socio onorario.

L'adesione all'Associazione quale socio ordinario comporta per l'associato, maggiorenne di età:

- la partecipazione alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare effettivamente alla vita associativa ed alle attività svolte dall'Associazione;
- di svolgere le attività associative concordate e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.



ART. 4 – REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro senza discriminazione che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Soci sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza facendone espressa richiesta, e la cui domanda è accolta dal Consiglio direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Con la domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione determinata dal Consiglio Direttivo per la qualifica di socio richiesta. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

Con la domanda di adesione, presentata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, le deliberazioni degli organi sociali indicando:

- persone fisiche dati anagrafici completi, indirizzo di posta elettronica personale o di persona di fiducia e recapito telefonico;



- persone giuridiche ragione sociale e dati fiscali oltre ai dati del rappresentate legale, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico.

Il Consiglio direttivo può rifiutare l'adesione qualora ritenga che la stessa sia stata richiesta per finalità differenti e/o in contrasto con lo scopo ideale perseguito dall'Associazione, oppure qualora riscontri un conflitto tra l'adesione all'Associazione e la personalità o le posizioni pubbliche assunte dal richiedente nello stesso ambito di interesse dell'Associazione. Ciò al fine di non arrecare danno al decoro e alla dignità dell'Associazione stessa e dei suoi membri.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 (trenta) giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

All'atto dell'accettazione della domanda, il Socio verserà la quota associativa il cui ammontare sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati soci onorari ed invitati a far parte dell'associazione personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei campi di attività dell'associazione, o abbiano contribuito in modo rilevante alla realizzazione dei suoi scopi sociali.

L'anno associativo corrisponde all'anno solare ha inizio l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in cui la prima iscrizione avvenga durante l'ultimo trimestre dell'anno solare, essa ha valenza anche per l'annualità successiva.



ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno, delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

Devono altresì rispettare e mantenere il decoro ed il buon nome dell'Associazione.

I soci hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, realizzate dall'Associazione.

Sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita per ogni categoria di socio dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.


L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario della prestazione sociale e al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – DECADENZA E RECESSO DEI SOCI

I soci restano iscritti all'Associazione senza limiti di tempo, intendendosi la loro partecipazione tacitamente rinnovata di anno in anno, e cessano di farne parte unicamente in caso di esclusione, decadenza o recesso.

Ai fini dell'assemblea di approvazione del bilancio saranno ritenuti regolarmente iscritti i soci che avranno versato la quota entro il 15

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more compact and stylized, while the lower one is longer and more fluid.

marzo.

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione determinata da accertati motivi di incompatibilità, violazione alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali e delle leggi dello Stato;
- c) decadenza per morosità nel versamento della quota associativa oltre la fine dell'anno solare, si considera sospesa dal 15 marzo fino al versamento della quota annuale;
- d) esclusione per danni morali o materiali arrecati all'Associazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione debbono essere comunicate per iscritto, anche via mail o fax, entro 15 giorni ai soci destinatari del provvedimento, ad esclusione del caso previsto al punto c) e devono essere motivate.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso da presentarsi all'Assemblea; quest'ultima, a seguito di discussione, deve deliberare sulla conferma o sul rigetto dell'esclusione del socio. Fino al termine di tale procedura, la posizione del socio rimane sospesa.

I soci decaduti potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento, previa comunicazione



scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed ha effetto allo scadere dell'anno solare in corso.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti, se previsto.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

È composta da tutti i soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, ciascuno dei quali dispone di un voto.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo ed pubblicizzata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea mediante avviso scritto, anche via e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima



convocazione, e l'ordine del giorno.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro membro dell'Associazione, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, saranno pubblicate sui mezzi di comunicazione di cui l'associazione si doterà (sito web, mailing list).

ART. 10 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA


L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente i Revisori dei conti;
- d) discutere e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e all'adozione di Regolamenti interni;

Three handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is the most legible, appearing to be 'M. P.'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e di eventuali contributi associativi, nonché le modalità di pagamento
- f) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea Straordinaria spetta deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

ART. 12 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri e massimo di nove, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; i membri restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea dei soci per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il tesoriere.

ART. 13 – RIUNIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Handwritten signatures:
1. Top signature: *For.*
2. Middle signature: *Alto*
3. Bottom signature: *Pr*

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sull'attività dell'associazione per l'attuazione delle finalità e secondo le direttive dell'Assemblea dei soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente e inerente all'attività sociale;
- e) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e sull'esclusione secondo quanto previsto dall'Art.7;
- f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad altri Enti, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
- g) proporre l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento da presentare all'Assemblea Ordinaria;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti. È prevista la possibilità di discutere attraverso sistemi di connettività diversi (video-chat, mail) se accettata da tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. C. C. C.', written vertically on the right side of the page.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 15 – COMPITI DEL TESORIERE

Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro dei soci. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Collegio dei Revisori dei conti, qualora si proceda alla loro nomina, spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica un biennio. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

ART. 17 – PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

I costi di gestione e quelli di investimento dell'Associazione possono essere coperti con le quote associative, con i frutti della gestione economico – finanziaria dell'Associazione, con i beni e fondi ricevuti con atti di liberalità non destinati ad azioni specifiche dell'oggetto sociale.

Le raccolte di fondi, contributi, liberalità effettuate con riferimento ad

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to consist of several connected loops and strokes, possibly representing the name of the signatory.


attività comprese nell'oggetto sociale non possono essere distolte dall'impiego nelle attività per cui sono state raccolte. Eventuali residui al termine di azioni e progetti possono essere reimpiegati in altre attività dell'oggetto sociale solo con espresso parere del consiglio direttivo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote associative differenziate per tipologia di socio, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da convenzioni con enti pubblici e/o privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
- f) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili né rivalutabili, così come qualsiasi contributo associativo.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, statutariamente previste.


L'associazione può decidere di dotarsi di un fondo di riserva a tutela per eventuali sanzioni ed oneri dovessero gravare sulla stessa per infrazioni occorse nello svolgimento della propria attività associativa.

ART. 18 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale, che inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno, e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, viene pubblicato sul sito e inviato via



*For
per*

mail entro i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 19 – TRASPARENZA DEGLI ATTI

I verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, laddove nominato, sono consultabili dai soci nella sede dell'Associazione e/o sul sito internet così come tutta la documentazione contabile del sodalizio ed i relativi atti e contratti.

ART. 20 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Presidente

Aurora Defichella

Vicepresidente

Giovanni Paolo

Consigliere

Marco

10
2002
3
00000
1

